Ministero degli Affari Esteri

MESSAGGIO

Mittente: D.G.P.C.C.- Ufficio IV

Numero protocollo: MAE SEDE 267 P 0427535
Data: 22 novembre 2007

Oggetto: Attività delle scuole secondarie di II grado italiane all'estero statali e paritarie. Disposizioni per il recupero dei debiti formativi degli studenti.

Destinatario:

AMBASCIATA D'ITALIA di ADDIS ABEBA, ASMARA, ATENE, BOGOTA', BUCAREST, IL CAIRO, LIMA, MOSCA, QUITO, SANTIAGO, TUNISI, TEHERAN.

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA di ALESSANDRIA, BARCELLONA, BASILEA, BOSTON, BUENOS AIRES, CARACAS, CASABLANCA, COLONIA, GEDDA, ISTANBUL, LAGOS, LA PLATA, LOSANNA, LUGANO, MADRID, MENDOZA, NEW YORK, PARIGI, SAN PAOLO, TRIPOLI, ZURIGO.

CONSOLATO D'ITALIA di MONTEVIDEO, SAN GALLO, BELO HORIZONTE

Attività di recupero dei debiti scolastici

Si porta a conoscenza delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari che dal corrente anno scolastico 2007/08 per effetto delle disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione contenute nel *D.M. n. 80 del 3.10.2007* e nell'*Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5.11.2007* (**all. 1 e all. 2 al presente messaggio**) gli studenti di scuola secondaria di II grado devono recuperare i debiti formativi entro il termine di ogni anno scolastico in cui gli stessi sono stati contratti.

A tal fine le Istituzioni scolastiche statali e paritarie sono tenute ad organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi sia in emisfero boreale che australe, interventi didattico educativi di recupero degli studenti che hanno riportato insufficienze in una o più discipline. Si suggerisce di avviare, ove possibile, tali attività anche prima della scadenza del primo quadrimestre.

Il D.M. sopra citato chiarisce che *"i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo"*. Pertanto, si prega di voler informare i Dirigenti scolastici affinché attivino fin da subito i Consigli di classe al fine di stabilire, per ogni trimestre/quadrimestre, le date e le modalità per approntare corsi di recupero per gli alunni in difficoltà al fine del raggiungimento del traguardo educativo prefissato. Le relative decisioni in proposito saranno recepite nel Piano dell'Offerta Formativa e comunicate alle famiglie.

Modalità organizzative

Gli interventi didattici finalizzati al recupero scolastico possono essere realizzati attraverso le seguenti modalità organizzative:

- ✓ interventi di recupero attuati nell'ambito dell'utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13-06-06: in questo caso gli stessi non costituiscono attività aggiuntive all'insegnamento (art. 10 punto 2 dell'O.M. n. 92);

- ✓ interventi di recupero realizzati come attività aggiuntive all'insegnamento, svolti sia all'interno del calendario scolastico delle lezioni, sia al di fuori di detto periodo, che abbiano una durata non inferiore alle 15 ore. (art. 2 punti 9 e 10 e art. 10 punto 2 dell'O.M. n. 92).

Obbligo di seguire le attività di recupero

Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell'Offerta Formativa.

Gli studenti hanno l'obbligo di seguire le attività di recupero loro assegnate, tuttavia, qualora i genitori o chi esercita la patria potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative messe in atto dalla scuola, possono comunicarlo al Capo di Istituto e provvedere autonomamente. In tal caso è comunque mantenuto per lo studente l'obbligo di sottoporsi alle verifiche periodiche stabilite dal Consiglio di classe.

Tali verifiche devono essere previste rispettivamente in corso d'anno, prima del termine delle lezioni, entro il termine dell'anno scolastico in corso o comunque prima dell'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico.

Risorse finanziarie e organizzative relative all'attività di recupero

Qualora non si ritenga possibile attuare gli interventi di recupero attraverso l'utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13.6.2006 e si opti per lo svolgimento di attività aggiuntive, è importante rilevare che l'attività di recupero svolta dai docenti dovrà essere remunerata attraverso emolumenti aggiuntivi.

A tal fine si raccomandano le scuole statali di fare riferimento alle disposizioni sui progetti di miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2007/08 - trasmesse con messaggio MAE prot. n. 0406436 dell'8 novembre 2007 - nel cui ambito i progetti di recupero assumeranno un valore prioritario.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'art. 3 del D.M. n. 80 sopra citato, che prevede una organizzazione **degli interventi didattici anche** diversa da quella per classe che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli alunni.

Per quanto riguarda le scuole paritarie, nel rammentare l'obbligatorietà per tutte le scuole di attivare progetti di recupero dei debiti scolastici degli alunni, esse faranno fronte alle necessità finanziarie attraverso i fondi propri di ciascuna Istituzione.

Le azioni di recupero possono essere affidate a soggetti esterni e svolte anche con modalità laboratoriali, là dove il curriculum lo renda ammissibile.

Scrutini ed esami

Nel corso dello scrutinio di fine anno tutti gli studenti, come di norma, saranno regolarmente scrutinati, con attribuzione collegiale dei voti di profitto nelle singole discipline, siano essi voti di sufficienza o di insufficienza, e con registrazione di tutti gli atti di rito (ivi incluso il computo delle assenze e l'attribuzione del voto di condotta).

Quanto al giudizio finale, esso sarà tuttavia indicato esclusivamente per gli studenti dichiarati promossi o non promossi, mentre lo stesso giudizio sarà rinviato per quegli studenti che mantengano a proprio carico dei persistenti debiti formativi (tali tuttavia da non comportare la immediata bocciatura).

Per tali studenti il Consiglio di classe provvederà pertanto a formulare la decisione a seguito delle verifiche condotte prima dell'inizio delle lezioni.

Si richiama sin d'ora l'attenzione sul fatto che la decisione finale che sarà assunta per tali studenti prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno, non comporta una sessione distinta di scrutinio né di esame, ma essa si pone come semplice perfezionamento – per gli studenti che abbiano riportato dei debiti formativi – degli scrutini già effettuati a giugno (calendario boreale) o dicembre (calendario australe).

Pertanto tale fase di lavoro non sarà utile per ammettere al giudizio eventuali candidati privatisti o per effettuare operazioni comunque diverse da quelle cui è strettamente finalizzato il perfezionamento dello scrutinio di giugno, sessione boreale o dicembre, sessione australe.

Su tale materia saranno comunque fornite più precise e specifiche indicazioni al momento di trasmettere le consuete istruzioni per l'effettuazione degli scrutini e degli esami, tenuto anche conto delle O.M. annuali che, in materia, sono emanate dal M.P.I.

Si ricorda che qualora la verifica finale dia risultato positivo nei confronti di studenti del terz'ultimo e penultimo anno di corso, ossia secondo e terzo anno nei licei o altri istituti a ordinamento quadriennale, il Consiglio di classe procede anche all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

Per i candidati agli esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico 2007/08 continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni sui debiti formativi e sull'attribuzione del credito scolastico.

I Dirigenti scolastici comunicheranno tempestivamente a questo Ministero, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari, le modalità di recupero stabilite dalle singole istituzioni scolastiche.

Questo Ufficio si riserva di inviare eventuali successive integrazioni e specificazioni sulla materia in oggetto, anche a seguito di ulteriori chiarimenti e disposizioni che dovessero pervenire da parte dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Vice Direttore Generale DGPCC, Min. Plen.: Elio Menzione